

Nessun ripensamento per la “Branch exemption”

L’articolo 168-ter Tuir, introdotto dal D.Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione), prevede la possibilità, per le imprese residenti che detengono stabili organizzazioni all’estero, di optare per un regime di esenzione degli utili e delle perdite prodotti dalle stesse (regime di *branch exemption*).

Le modalità applicative del regime sono state adottate con successivi documenti di prassi (provvedimento 28.08.2017 n. 165138/2017 e risoluzione 4/E/2018).

In buona sostanza, aderendo al regime in parola, gli utili e le perdite delle *branch* vengono tassati o dedotte nel solo Stato dove la stessa è ubicata, eccezion fatta per i Paesi a c.d. fiscalità privilegiata.

Per la lettura integrale dell’articolo, cliccare [qui](#).